



COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21 dicembre 2018

INDICE

All. "A"

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Disposizioni generali

Capo II Commercio su aree pubbliche

Sezione I - Commercio su aree pubbliche

Art. 2 - Obiettivi in materia di commercio su aree pubbliche

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 – Competenze degli uffici comunali

Sezione II - Esercizio dell'attività su posteggio e in forma itinerante

Art. 5 – Forme, condizioni e limiti di esercizio dell'attività

Art. 6 – Requisiti per lo svolgimento dell'attività

Art. 7 – Modalità di esercizio dell'attività

Art. 8 - Orari

Art. 9 - Settori merceologici

Art. 10 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

Sezione III - delle Autorizzazioni

Art. 11 – Autorizzazioni su posteggi dati in concessione

Art. 12 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 13 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

Sezione IV - Occupazione posteggi

Art. 14 - Occupazione dei posteggi

Art. 15 - Attrezzature di vendita

Art. 16 - Uso del posteggio

Art. 17 – Verifica della presenza

Art. 18 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. "Spunta"

Art. 19 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 20 – Posteggi riservati ai battitori

Art. 21 - Atti vietati

Art. 22 - Pulizia

TITOLO II ISTITUZIONE DI NUOVE AREE MERCATALI

Art. 23 - Istituzione e ampliamento dei mercati

Art. 24 - Posteggi mercatali

TITOLO III MODIFICAZIONI

Art. 25 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

Art. 26 - Scambio di posteggi

Art. 27 - Mercati straordinari e mercati ordinari ricadenti in giornate festive

TITOLO IV

OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI NON AUTORIZZATE

Art. 28 - Occupazioni abusive

Art. 29 - Confisca

TITOLO V NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 30 - Normativa igienico-sanitaria

TITOLO VI

SOSPENSIONI, REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, SANZIONI E NORMA DI SALVAGUARDIA

Art. 31 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

Art. 32 – Revoca della concessione

Art. 33 – Sanzioni

TITOLO VII

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARTA D'ESERCIZIO E ALLA ATTESTAZIONE

Art. 34 - Disposizioni relative alla carta di esercizio

Art. 35 - Disposizioni relative alla attestazione

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Norme transitorie e finali

Art. 37 - Abrogazione di norme

Art. 38 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6, come modificata dalla Legge Regionale 29.04.2016 n. 10, l'esercizio del commercio su aree pubbliche o private delle quali l'Amministrazione Comunale abbia la disponibilità.

Nello specifico le presenti disposizioni si applicano ai mercati settimanali del Comune di Cassina de' Pecchi vengono tenuti all'attualità:

- il martedì mattina dalle ore 08.00/08.15 alle ore 12.30/13.00 nell'area pubblica di Via Milano;
- il venerdì mattina dalle ore 08.00/08.15 alle ore 12.30/13.00 nell'area pubblica di Piazza Decorati al Valor Civile/Viale Papa Giovanni XXIII, suddivisa in due aree "alimentari" e un'area "non alimentare" e con impianto di collegamento all'energia elettrica e all'acqua potabile per i banchi del settore alimentare;
- il sabato mattina dalle ore 08.00/08.15 alle ore 12.30/13.00 nell'area pubblica di Via I Maggio.

Capo II Commercio su aree pubbliche

Sezione I - Commercio su aree pubbliche

Articolo 2 - Obiettivi in materia di commercio su aree pubbliche

1. In materia di commercio su aree pubbliche vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone o nei quartieri più degradati e nei comuni montani o rurali non sufficientemente serviti dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;

e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

2. Nell'individuare le aree, il Comune tiene conto:

- a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
- c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
- e) della densità della rete distributiva esistente.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **aree pubbliche**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- c) **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) **mercato straordinario**: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;

f) **fiera**: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

g) **sagra**: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva;

h) **presenze in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

i) **presenze effettive in un mercato o in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;

l) **attrezzature**: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;

m) **spunta**: il complesso delle attività giornaliere di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari di posteggio;

n) **somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica**: l'attività di vendita di prodotti alimentari effettuata unitamente alla predisposizione di attrezzature idonee a consentire il consumo sul posto dei prodotti acquistati;

o) **commercio in forma itinerante**: l'attività commerciale che può essere svolta su qualsiasi area pubblica o privata, esclusivamente in modo itinerante, ossia in più punti durante la giornata.

Le attività commerciali, anche a carattere temporaneo, svolte su area privata di cui il Comune non ha la disponibilità, sono disciplinate dalle norme in materia di commercio al dettaglio in sede fissa. Devono comunque essere garantite la conformità urbanistica delle aree utilizzate, nonché, qualora necessaria ai sensi della normativa vigente, la conformità edilizia degli edifici;

p) **settore merceologico**: l'insieme dei prodotti alimentari o non alimentari;

Art. 4 – Competenze degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche e le funzioni di polizia amministrativa sui mercati sono demandate alla Polizia Locale. Spettano in particolare alla Polizia Locale l'effettuazione delle operazioni di spunta e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività. Potranno, altresì, effettuare attività ispettive e di polizia amministrativa (ai sensi della Legge 24 Novembre 1981, n.689 e s.m.i.) tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Spetta al settore Commercio il controllo delle domande di spunta, il rilascio dell'autorizzazioni di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, l'assegnazione dei posteggi in concessione ed il rilascio delle relative autorizzazioni, nonché la loro eventuale sospensione e/o revoca.

3. Presso il settore Commercio vengono tenute a disposizione le planimetrie costantemente aggiornate dei posteggi esistenti nel territorio comunale. Le planimetrie dei mercati vengono altresì pubblicate sul sito Internet dell'Ente.

Sezione II - Esercizio dell'attività su posteggio e in forma itinerante

Art. 5 – Forme, condizioni e limiti di esercizio dell'attività

1. Nell'ambito territoriale del Comune di Cassina de' Pecchi il commercio su aree pubbliche dovrà svolgersi con le modalità che seguono:

- a) su posteggi dati in concessione per un periodo stabilito dal Comune su aree appositamente individuate;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, in conformità alle norme che regolano la circolazione stradale.

2. L'attività commerciale di vendita al dettaglio su aree pubbliche può essere svolta previo ottenimento di apposita autorizzazione che abiliti all'esercizio.

3. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune in conformità alle leggi e agli indirizzi regionali vigenti.

4. L'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza che per qualsiasi motivo vietino o limitino l'esercizio dell'attività.

6. Il Comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o limitato o sottoposto a particolari condizioni, ai fini della salvaguardia delle predette zone.

Articolo 6 – Requisiti per lo svolgimento dell'attività

1. Ai sensi del presente Regolamento, l'attività commerciale per la vendita su aree pubbliche è esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza non detentive.

3. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) e del comma 2 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

5. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

6. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del d.lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

7. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della

somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

8. Sia per le imprese individuali sia in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

9. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 7, individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le CCAA, le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche e gli enti e le società da esse costituiti.

10. La Giunta regionale stabilisce altresì l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore. La partecipazione degli operatori ai corsi di formazione può essere valutata ai fini dell'attribuzione di punteggi accessori per la concessione dei posteggi.

Articolo 7 – Modalità di esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione o su qualsiasi altra area purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non superiore al massimo di due ore, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza. In relazione alle esigenze di viabilità, mobilità e traffico in occasione e durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera non è consentita l'esercizio dell'attività in forma itinerante nelle aree circostanti entro un raggio di 500 metri.

- Le soste dovranno essere effettuate osservando i divieti e le limitazioni stabilite dal Codice della strada, nonché le eventuali zone di divieto di vendita stabilite dall'Amministrazione Comunale con

ordinanza per motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

4. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di un solo degli obblighi sopra elencati, si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.

5. L'Autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare dell'autorizzazione al commercio su posteggio non può utilizzare la medesima autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio;

6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 6.

8. Il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

9. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

10. L'Amministrazione Comunale, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e della CCIAA, annualmente verifica, se per il titolare della autorizzazione sussistono gli elementi di cui al comma 4. L'operatore che risulta sprovvisto dell'attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, è punito con la sanzione prevista dal presente Regolamento.

11. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, i Comuni o le Associazioni di categoria devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione

personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante. Annualmente i Comuni o le Associazioni di categoria rilasciano una attestazione a conferma dell'assolvimento agli obblighi previsti dall'art.2, comma 6 ter della L.R. 15/2000 in materia amministrativa, fiscale, previdenziale ed assistenziale.

12. In caso di vendita di merci antiche o usate, gli operatori, nel rispetto delle norme di carattere igienicosanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute, qualora prevista. I prodotti per la vendita devono inoltre indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.

13. Qualora il Comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse all'operatore deve essere assegnato, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, nel medesimo mercato o fiera e in subordine in altra area individuata dal Comune.

Articolo 8 - Orari

1. L'orario di svolgimento dei mercati del Comune di Cassina de' Pecchi si svolge dalle ore 07.00 alle ore 13.00.

2. Nella fascia oraria 05.30/08.15 è consentito l'allestimento del banco e lo scarico della merce. Qualsiasi veicolo non destinato alla vendita sul posteggio dovrà essere collocato all'esterno dell'area mercatale.

- L'annotazione della mancata presenza verrà effettuata decorso l'orario previsto sull'apposito registro dei concessionari tenuto dalla Polizia Locale e comporterà l'assegnazione temporanea ad altro operatore nelle operazioni di "spunta".

3. Nella fascia oraria 13.00/14.00 è consentito lo smontaggio del banco, la pulizia dell'area, la raccolta dei rifiuti e lo sgombero dei mezzi. Qualsiasi veicolo ancora collocato all'interno dell'area mercatale dopo l'orario sarà sanzionato dalla Polizia Locale ai sensi del Codice della Strada per intralcio alla pulizia meccanizzata dell'area mercatale.

4. Il posteggio assegnato non può essere lasciato prima dell'orario stabilito salvo deroghe autorizzate dalla Polizia Locale;

5. E' fatto obbligo a tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche di rispettare le disposizioni impartite ai sensi dei commi precedenti.

Art. 9 - Settori merceologici

1. I mercati settimanali sono suddivisi in due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

2. I settori merceologici di vendita previsti dall'atto di concessione, indicati nell'autorizzazione e precisati nella pianta generale del mercato, sono vincolanti per tutti gli operatori.

3. Nel caso di trasferimento, in proprietà o gestione dell'azienda, la cui attività non risulti conforme al settore merceologico indicato nella pianta generale del mercato, il subentrante dovrà effettuare l'adeguamento secondo quanto previsto dall'atto di concessione.
4. L'operatore commerciale non può modificare il settore merceologico del posteggio assegnato.
5. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare la categoria merceologica di uno o più posteggi vuoti.

Articolo 10 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli nei giorni e negli orari stabiliti per lo svolgimento del mercato e della successiva pulizia meccanizzata. L'area, eccezion fatta per i mezzi degli operatori e per quelli di soccorso, è accessibile solo ai pedoni.

Sezione III - delle Autorizzazioni

Articolo 11 – Autorizzazioni su posteggi dati in concessione

1. Al fine di assegnare i posteggi vacanti nei mercati settimanali, come previsto dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6, il Comune pubblica un bando di selezione pubblica con i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al Comune via pec la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.
3. Nella domanda l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
 - c) di non possedere un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dal comma 9;
 - d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
 - e) il settore o i settori merceologici.
4. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria stilata sulla base di quanto previsto dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del d.lgs. 59/2010. Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione.

Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
6. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio è valida per la durata di dodici anni e sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 4 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima,

previa verifica della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e nel rispetto dei criteri dell'Intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

8. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal Comune con criteri e modalità dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

9. Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali di Cassina de' Pecchi.

Articolo 12 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'istanza si presenta attualmente tramite lo sportello telematico SUAP Associato Comune di Gorgonzola.

2. Il Comune che riceve una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante verifica, attraverso la carta di esercizio avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante, se il richiedente è in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da un altro Comune.

3. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6;
- c) il settore o i settori merceologici;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

4. L'Amministrazione Comunale stabilisce i termini e le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio della autorizzazione.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

6. In caso di cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione, l'operatore ne dà immediata comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, il quale provvede al suo aggiornamento.

Articolo 13 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestataro da presentare attualmente tramite lo sportello telematico SUAP Associato Comune di Gorgonzola, con contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturla.

3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è

contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.

4. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.

5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.

- Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.

6. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Sezione IV - Occupazione posteggi

Articolo 14 - Occupazione dei posteggi

1. Le attività di commercio su area pubblica, non in forma itinerante, si svolgono mediante l'uso di appositi posteggi messi a disposizione dell'operatore commerciale per esercitare l'attività. In essi il titolare può collocare quanto ritenuto opportuno per l'esercizio dell'attività.

2. Nell'atto di concessione viene indicata la dimensione del posteggio.

3. La merce in vendita non deve in nessun caso sporgere o essere collocata all'esterno del perimetro costituito dalla massima occupazione del suolo concessa nell'ambito del posteggio.

4. In ogni caso l'operatore commerciale dovrà sempre assicurare e favorire il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, eventualmente provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura e, sino al termine delle operazioni di spunta, dei mezzi degli operatori interessati all'occupazione dei posteggi resisi liberi.

Articolo 15 - Attrezzature di vendita

1. Per attrezzature di vendita devono intendersi il banco, il veicolo attrezzato o meno, lo stand, i cesti, i vasi e contenitori similari, ripiani e quant'altro per l'esercizio dell'attività. In ogni caso le attrezzature devono avere una superficie, nel loro insieme, non superiore a quella concessa di occupazione del suolo.

2. L'operatore commerciale deve sistemare in modo decoroso la merce esposta per la vendita e, nel caso di prodotti alimentari, la merce deve essere riposta in idonei contenitori ad altezza non inferiore a cm. 50,00 dal suolo e non deve ingombrare con aste, sacchi od altro il corridoio e gli spazi tra banco e banco.

3. All'operatore commerciale di calzature, articoli da ferramenta, articoli per l'arredamento, piante, fiori, quadri, articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita;

4. I prodotti del settore merceologico alimentare devono essere trattati e manipolati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie stabilite a livello locale, nazionale e comunitario;

5. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,50. Gli eventuali pali di sostegno devono essere aderenti al banco e non possono infingersi nel suolo con chiodi, anelli o altro;

6. L'esposizione delle merci, effettuata appendendo le stesse alle tende di copertura, costituisce ai fini sanzionatori, con la misurazione della sua proiezione al suolo, occupazione di suolo pubblico per la misura eccedente quella della concessione.

Articolo 16 - Uso del posteggio

1. Il posteggio è dato in uso, in attuazione delle leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.

2. La concessione e l'autorizzazione di posteggio è rilasciata al richiedente che abbia i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.

3. La concessione e l'autorizzazione del posteggio sono personali e non cedibili. La cessione del posteggio è possibile unitamente alla cessione dal ramo d'azienda con la quale viene esercitata l'attività del posteggio in questione.

4. La sostituzione temporanea, ai sensi di legge, del titolare del posteggio in concessione è consentita previa comunicazione al Comune. Tale comunicazione deve contenere il motivo della sostituzione, il rapporto in essere o instaurato con il sostituto, nonché il periodo di sostituzione che, in ogni caso, dovrà essere di breve durata e comunque non superiore a tre settimane. Il sostituto all'uso del posteggio deve possedere i requisiti stabiliti per l'esercizio dell'attività commerciale in questione.

5. Non è ammessa sostituzione fuori dalle ipotesi di cui al comma 4.

6. I titolari di posteggio sono tenuti:

- a) ad ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, igiene e sanità, nonché alle disposizioni del presente regolamento e a quelle contenute nelle leggi di disciplina del settore;
- b) a provvedere ad un'accurata pulizia del suolo pubblico in concessione e alla raccolta dei rifiuti del posteggio con le modalità comunali previste e indicate nell'apposita sezione;

Articolo 17 – Verifica della presenza

1. L'assenza degli operatori nel posteggio è rilevata all'orario entro il quale è previsto che debbano essere iniziate le operazioni di spunta, come previsto dall'articolo "Orari".

2. Le assenze dei posteggi dati in concessione vanno giustificate entro e non oltre il termine di quindici giorni a partire dal giorno in cui si è verificata l'assenza.

3. In caso di mancata giustificazione o di giustificazione inviata oltre i termini di cui al comma 2, le assenze sono computate ai fini della revoca del posteggio.

4. Non si procede alla rilevazione delle assenze nei mercati straordinari e nei mercati ricadenti nelle giornate domenicali o festive.

5. In caso di avverse condizioni meteorologiche, se l'assenza coinvolge oltre i due terzi dei concessionari di posteggio, questa non viene rilevata.

Art. 18 - Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. "Spunta"

1. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti è necessario presentare in modalità telematica la domanda di partecipazione alla spunta, completa degli allegati previsti dalla normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche. Attualmente l'istanza si presenta tramite lo sportello telematico SUAP Associato Comune di Gorgonzola.

2. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi, come da graduatoria redatta ed aggiornata periodicamente dall'Ufficio Commercio.

A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

3. L'assegnazione dei posteggi liberi è effettuata in base alla suddetta graduatoria, giornalmente a partire dalle ore 08.15 da parte degli operatori di Polizia Locale, sulla base dei criteri previsti dal comma precedente.

- Avendo il Comune determinato le tipologie merceologiche dei posteggi, l'assegnazione deve avvenire riservando la priorità alla medesima tipologia del posteggio non occupato.

3. I frequentatori occasionali di cui al presente articolo che, per qualsiasi motivo, non si presentano alla spunta indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività, per più di venti volte durante l'anno solare, saranno depennati sia dalla graduatoria e verrà azzerato il calcolo delle presenze relative al singolo mercato.

4. Qualora l'operatore rifiuti durante le operazioni di spunta l'assegnazione di un posteggio, avendone comunque la possibilità di occuparlo, non gli verrà conteggiata la presenza.

5. E' consentito lo scambio di posteggio, purché della stessa tipologia merceologica e se autorizzati dalla Polizia Locale.

6. L'operatore, per occupare temporaneamente il posteggio vacante, deve obbligatoriamente assolvere al pagamento delle tasse giornaliere di occupazione del suolo pubblico e di pulizia dell'area dai rifiuti solidi urbani, nelle modalità previste dall'Amministrazione Comunale, attualmente in forma elettronica.

7. Il titolare dell'autorizzazione al commercio su posteggio non può utilizzare la medesima autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spunta nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

8. L'area in concessione suindicata non può essere assegnata qualora, per fruire della stessa, sia necessario l'utilizzo di strutture o attrezzature, debitamente autorizzate, di proprietà del titolare della concessione, ivi inclusi box o chioschi.

Articolo 19 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Nei mercati settimanali del Comune di Cassina de' Pecchi è presente in ciascun mercato un posteggio riservato ai produttori agricoli. Gli operatori che esercitano l'attività come produttore agricolo sono tenuti ad occupare i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione; qualora ci siano più operatori che intendono occupare il posteggio l'assegnazione avverrà secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune.

- I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

2. Nell'esercizio dell'attività di vendita, i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento, nonché ad assolvere al pagamento delle tasse giornaliere di occupazione del suolo pubblico e di pulizia dell'area dai rifiuti solidi urbani, nelle modalità previste dall'Amministrazione Comunale, attualmente in forma elettronica.

3. I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

4. Nei mercati di nuova istituzione, ai produttori agricoli può essere riservato fino ad un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici.

Il Comune può, con proprio atto, valutata l'opportunità di ampliare l'offerta di prodotti, aumentare tale disponibilità fino al cinque per cento, dandone comunicazione alla Regione Lombardia. Se il numero delle domande presentate è superiore alle disponibilità di posteggi, questi vengono assegnati secondo il criterio del maggior numero di presenze nel mercato e a parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese, cumulata con quella dell'eventuale dante causa.

Articolo 20 – Posteggi riservati ai battitori

1. Nei mercati settimanali del martedì e del venerdì nel Comune di Cassina de' Pecchi è presente un posteggio riservato al battitore. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore sono tenuti ad occupare i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune.

2. I posteggi che non vengono utilizzati dai battitori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

3. Nei mercati di nuova istituzione il Comune può destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attività con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato.
4. I posteggi possono essere riassegnati dal Comune, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a sei mesi continuativi.

Articolo 21 - Atti vietati

1. All'operatore commerciale è vietato:
 - a) continuare l'attività di vendita oltre l'orario stabilito;
 - b) occupare il posteggio assegnato oltre l'orario previsto dal presente regolamento;
 - c) abbandonare il posteggio assegnato prima dell'orario stabilito salvo deroghe autorizzate dalla Polizia Locale;
 - d) occupare una superficie maggiore rispetto a quella assegnata;
2. Ai titolari di posteggio per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche è inoltre vietato:
 - a) disturbare con grida e schiamazzi la regolare attività di vendita;
 - b) essere insistenti con il pubblico, sia per richiamare l'attenzione che per esitare i propri prodotti;
 - c) assumere un comportamento scorretto con il pubblico, partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose;
 - d) rifiutare la vendita della merce esposta o la quantità richiesta;
 - e) qualora sia stata prevista una specialità merceologica del posteggio, esercitare la vendita di prodotti che non rientrano nella stessa specializzazione;
 - f) esercitare l'attività di vendita a mezzo di altri soggetti non autorizzati;
 - g) nelle operazioni di spunta occupare autonomamente posteggi liberi prima dell'assegnazione da parte della Polizia Locale;
 - h) lasciare incustodito il posteggio, salvo i casi di forza maggiore;
 - i) sostare dopo l'inizio delle operazioni di vendita con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano al banco o da sostegno alle merci e non trovino sistemazione nel posteggio assegnato;
 - m) danneggiare in qualsiasi modo l'arredo urbano, il suolo, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
 - n) tracciare segni a terra di delimitazione del posteggio, praticare affissioni o altre iscrizioni, se non preventivamente autorizzati dal Comune;
 - o) collocare tende, assiti, od altra opera fissa o mobile in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
 - p) appendere le merci in vendita alle strutture di copertura del banco al di fuori dei limiti di posteggio; l'esposizione delle merci, effettuata appendendo le stesse alle tende di copertura, costituisce ai fini

sanzionatori con la misurazione della sua proiezione al suolo, occupazione di suolo pubblico per la misura eccedente quella della concessione;

q) nel caso di banchi "alimentari" posizionare la merce ad altezza inferiore a cm. 50,00 dal suolo; il posizionamento a terra è consentito esclusivamente per piante, fiori, quadri, ferramenta, calzature, casalinghi e articoli per l'arredamento;

r) collocare le tende di protezione del banco di vendita ad una altezza dal suolo inferiore a mt. 2,50;

s) accatastare merci in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;

t) disperdere o conferire in modo improprio i rifiuti prodotti dall'attività commerciale (infrazione sanzionata dall' articolo 26 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana);

u) in caso di vendita di merci antiche o usate non esibire agli organi di vigilanza la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute qualora prevista o non esporre il cartello di "Vendita cose antiche/usate";

v) utilizzare strumenti per l'amplificazione e la diffusione dei suoni; al venditore di dischi, musicassette e radio è consentito fare uso degli apparecchi di diffusione dei suoni relativamente ai soli prodotti in vendita e tenendo il volume entro un limite di moderazione tale da non creare disturbo agli operatori limitrofi.

Art. 22 Pulizia

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato sono tenuti a lasciare l'area pulita da rifiuti organici e a raccogliere i rifiuti prodotti dall'esercizio dell'attività nelle modalità stabilite dal Comune.
2. Gli operatori dei banchi ittici devono lavare con acqua e detersivo l'area dove stazionano al fine di non lasciare odori sgradevoli.
3. Durante le operazioni di vendita l'operatore deve provvedere a differenziare i rifiuti, in base alla tipologia, utilizzando gli appositi contenitori per la frazione umida e i sacchi per la frazione secca e il multi-pack messi a disposizione dal Comune.
3. La carta e il cartone deve essere schiacciato ed impilato ordinatamente.
4. Le cassette di legno/polistirolo/plastica devono essere accatastate ordinatamente, separandole per tipologia.
5. I concessionari e i frequentatori occasionali non possono accumulare rifiuti al di fuori del proprio posteggio.

TITOLO II ISTITUZIONE DI NUOVE AREE MERCATALI

Art. 23 - Istituzione e ampliamento dei mercati

1. L'istituzione e l'ampliamento dei mercati sono decisi dal Comune, con deliberazione di Consiglio comunale, sentita la commissione di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'aumento di posteggi entro la disponibilità di cui all'articolo 17, comma 1 della l.r. 6/2010, è soggetto al preventivo nulla osta rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. l) della l.r. 6/2010.

3. Il Comune, in sede di istituzione o ampliamento del mercato, stabilisce:

- a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
- b) la periodicità di svolgimento del mercato;
- c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie;
- d) i posteggi riservati ai produttori agricoli nonché i criteri di assegnazione degli stessi.

4. Il Comune mette a disposizione degli operatori una planimetria del mercato costantemente aggiornata, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 24 Posteggi mercatali

1. I Comuni possono individuare i posteggi in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
- b) alla osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
- c) alla diversa superficie dei posteggi medesimi;
- d) alla tipologia merceologica delle merci vendute.

2. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare, i comuni possono, altresì, determinare le tipologie merceologiche di ogni posteggio (determinandole per macro categorie) in relazione alle esigenze dei consumatori, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2010.

3. L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.

4. I posteggi, tutti o parte di essi, debbono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

5. I soggetti già concessionari, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione di posteggi liberi nello stesso mercato, possono chiedere al comune di cambiare il proprio posteggio con uno di quelli da assegnare. Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

6. Per finalità di pubblicità/notizia, i comuni trasmettono alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative copia dei bandi relativi all'assegnazione di posteggi liberi.

7. Al fine di non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati, il Comune stabilisce la durata della concessione del posteggio mercatale, secondo i criteri stabiliti dall'Intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 70 del D.Lgs 26/03/2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

TITOLO III MODIFICAZIONI

Art. 25 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

1. La soppressione dei mercati o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono decisi dal comune nel rispetto delle presenti disposizioni regionali.

2. Entro trenta giorni dalla adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi mercatali esistenti, il comune segnala alla Regione il numero dei posteggi che ha soppresso.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo può essere disposta dai comuni per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico-sanitari.

4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

5. Quando le date di effettuazione dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non sono disponibili altre aree pubbliche che consentano lo svolgimento congiunto delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa i comuni dispongono il recupero del mercato in altra data.

Articolo 26 - Scambio di posteggi

1. L'Amministrazione comunale, su espressa richiesta delle parti interessate e previo parere della Polizia Locale, può autorizzare, nel rispetto delle suddivisioni merceologiche già stabilite e compatibilmente con il

mantenimento delle dimensioni, lo scambio di posteggi tra operatori titolari, che esercitano l'attività nell'ambito della stessa iniziativa commerciale.

2. Nell'ambito delle aree mercatali è vietato il cambio di tipologia merceologica del posteggio (da titolo autorizzativo "alimentare" a "non alimentare" e viceversa), al fine di mantenere costante il numero dei posteggi tra alimentari e non alimentari.

Articolo 27 - Mercati straordinari e mercati ordinari ricadenti in giornate festive

1. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.

2. Per mercato ordinario ricadente in giornata festiva si intende l'edizione di un mercato che si svolge nello stesso giorno rispetto alla cadenza normalmente prevista, che da calendario risulta in giornata domenicale o festiva, senza riassegnazione dei posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio.

3. Gli operatori assegnatari di posteggio sono tenuti a presentare comunicazione preventiva almeno 30 giorni prima al Servizio Commercio e il Nulla Osta allo svolgimento dei mercati di cui sopra sarà subordinato alle condizioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, come previsto dall'art. 70 del D.Lgs. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" in materia di liberalizzazione degli orari di vendita.

4. Per i mercati straordinari e quelli ricadenti in giornate festive si osservano gli stessi patti, condizioni e prescrizioni di cui al mercato ordinario di riferimento.

5. Le eventuali assenze non vengono conteggiate.

TITOLO IV OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL SUOLO PUBBLICO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI NON AUTORIZZATE

Articolo 28 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

2. Per la cessazione delle occupazioni abusive l'Autorità competente procede ai sensi della normativa in materia ai fini sanzionatori e di confisca delle merci.

Articolo 29 - Confisca

1. In caso di confisca delle merci l'agente o l'ufficiale accertatore procede al sequestro cautelare delle stesse e trasmette immediatamente il verbale di accertamento e di sequestro all'autorità competente, dandone copia al trasgressore.

2. L'autorità competente emana, qualora oggetto di sequestro sia merce deperibile, il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale.
3. Le merci confiscate, qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte alla definizione dell'iter burocratico, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari.
4. Non si procede a confisca delle cose sequestrate o a distruzione delle cose confiscate se l'interessato, in via d'urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l'occupazione erano oggetto, rispettivamente, di autorizzazione e di concessione. In tale caso le attrezzature e le merci sono restituite all'avente diritto.
5. Le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili, di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza, vengono custodite presso la depositaria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato e dell'atto di deposito è dato immediato avviso nell'albo pretorio del Comune; qualora entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio i beni non vengano reclamati dagli eventuali legittimi proprietari, il Comune può procedere alla loro distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica.
6. I generi alimentari confiscati se mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l'igiene degli alimenti devono essere donati in beneficenza.
7. L'Autorità competente ad applicare le sanzioni è il Comando di Polizia Locale.

TITOLO V NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 30 - Normativa igienico-sanitaria

1. I commercianti su aree pubbliche presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio delle loro attività, le norme previste dalle leggi sanitarie in materia di commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche.
 - Le modalità e le caratteristiche dei negozi mobili e dei banchi temporanei, destinati alla vendita alimentare dovranno essere quelle previste con Ordinanza del Ministero della Sanità del 03/04/2002 e eventuali successive modificazioni.
2. Il commercio di articoli deperibili, di carni fresche, caseari e prodotti ittici esercitato su aree pubbliche è subordinato all'idoneità del veicolo utilizzato secondo le prescrizioni previste in materia.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle norme igienico-sanitarie, assicurando per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua, la pulizia, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
 - Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario può dar luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni espressamente previste predisposte dagli organi di controllo, alla sospensione della concessione del posteggio.

TITOLO VI - SOSPENSIONI, REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, SANZIONI E NORMA DI SALVAGUARDIA

Articolo 31 – Sospensione e revoca dell' autorizzazione.

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva segnalate dalla Polizia Locale, il Responsabile del Settore Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Il Comune revoca l'autorizzazione:
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio;
 - c) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività, ovvero sia venuto meno agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale;
 - d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
5. Il Comune interdice per due anni l'esercizio dell'attività nella fiera all'operatore che non ha utilizzato il posteggio per due edizioni consecutive senza giustificato motivo, da comunicarsi per iscritto al Comune entro trenta giorni dallo svolgimento della fiera.

Articolo 32 – Revoca della concessione.

L'operatore commerciale titolare di posteggio, che non ha assolto al pagamento del canone annuale di occupazione suolo pubblico e/o altro tributo connesso all'utilizzo del posteggio dato in concessione, sarà oggetto di revoca della concessione del posteggio assegnato, come previsto dalla normativa regionale in materia e dal Regolamento T.o.s.a.p. Comunale.

Il Servizio Commercio, su segnalazione del Servizio Tributario, comunicherà all'operatore l'avvio del procedimento di revoca della concessione e se entro trenta giorni dalla notifica risulterà inadempiente verrà emesso il provvedimento di revoca della concessione a Suo carico.

Articolo 33 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro chiunque:
 - a) commette l'infrazione relativa all'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - b) non assolve all'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza;
 - c) viola la disposizione di cui all'articolo 21, comma 11 ter della Legge Regionale 6/2010 e s.m.i.;
 - d) viola i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, comma 8 della Legge Regionale 6/2010 e s.m.i.;
 - e) esercita per oltre trenta minuti rispetto al termine previsto dall'autorizzazione;
3. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 21, comma 2, e 22, commi 2, 4, 5 e 7 della Legge Regionale 6/2010 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.
4. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10 della Legge Regionale 6/2010 e s.m.i. o della relativa attestazione annuale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro trenta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti, l'operatore è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150,00 a 1.000,00 euro.
5. L'operatore che viola le disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali disperdendo o conferendo in modo improprio i rifiuti prodotti dall'attività commerciale, ai sensi dell' articolo 26 del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene urbana", è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30,00 a 180,00 euro e la sospensione dell'attività di vendita sino a venti giorni di calendario;
6. Per quanto non espressamente previsto dalle norme regionali in materia e dai regolamenti comunali vigenti, per le infrazioni commesse al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 50,00 a 150,00 euro.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARTA D'ESERCIZIO E ALLA ATTESTAZIONE

Art. 34 - Disposizioni relative alla carta di esercizio

1. La carta di esercizio di cui all'articolo 21, comma 10 della l.r. 6/2010 ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
2. La carta di esercizio deve essere richiesta agli operatori di altra regione che esercitano in Lombardia su posteggio nei mercati e nelle fiere. In questo caso la carta di esercizio deve riportare solo le indicazioni relative ai mercati lombardi. La carta di esercizio non deve, invece, essere richiesta agli operatori che esercitano in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.
3. La carta di esercizio deve essere compilata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti, raggiungibile dal sito www.muta.servizirl.it dove sono presenti indicazioni operative e manualistica dedicata all'utilizzo dell'applicativo "Carta di Esercizio"), direttamente dall'operatore su aree pubbliche (o tramite un intermediario standard, quale ad esempio un commercialista) o, a titolo gratuito, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010 (intermediari esclusivi), per ogni operatore su aree pubbliche anche non iscritto. I singoli titoli presenti nella carta di esercizio devono essere vidimati, sempre a livello informatico, dalle stesse associazioni (per le carte da loro compilate) o dai comuni in cui è svolta l'attività su posteggio o dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione itinerante.
4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera, i quali dovranno inoltre possedere una copia aggiornata della carta di esercizio. In caso di società in nome collettivo, tutti i soci dovranno essere inseriti nel "Foglio Aggiuntivo soci SNC".
5. In caso di presenza di lavoratori dipendenti, la scheda relativa ad ogni singolo collaboratore ("Foglio Aggiuntivo") deve essere compilata solo qualora il soggetto sia assunto a tempo indeterminato. Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.
6. Sulla carta di esercizio devono essere indicate solo le fiere per le quali l'operatore su aree pubbliche ha ottenuto la concessione pluriennale del posteggio.
7. La carta di esercizio può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".
8. Le attività di commercio su area pubblica possono essere esercitate dal titolare della autorizzazione e/o da altro soggetto a qualunque titolo inserito nel foglio aggiuntivo della carta di esercizio. L'attività può essere altresì esercitata da soggetto non inserito nel foglio aggiuntivo, se in possesso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di voucher attivato per il numero di ore di effettiva presenza sul mercato. Si applicano le sanzioni di cui all'art. 27, comma 5 della l.r. 6/2010.

Art. 35 - Disposizioni relative alla attestazione

1. L'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all'articolo 21, commi 4 e 9 della l.r. 6/2010 è verificato annualmente da uno dei comuni sede di posteggio o, solo per l'attività svolta in modo itinerante, dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Al fine di supportare i comuni in tali controlli, la predetta verifica può essere annualmente effettuata, a titolo gratuito e con le stesse modalità adottate dai comuni, anche dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010. L'attestazione può essere richiesta direttamente dall'operatore o da un intermediario standard (in questo caso l'attestazione, previa verifica di assolvimento degli obblighi di cui sopra, viene rilasciata da uno dei Comuni che ha rilasciato un titolo presente nella carta di esercizio, intestata all'impresa richiedente l'attestazione). Le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui sopra (intermediari esclusivi) possono rilasciare direttamente l'attestazione.
2. Come per la carta di esercizio, l'attestazione annuale deve essere redatta esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA.
3. La verifica relativa all'assolvimento degli obblighi di cui sopra è riferita al complesso delle attività commerciali svolte dall'operatore e non alla singola autorizzazione, pertanto l'attestazione è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va prodotta ogni anno.
4. Il comune o le associazioni verificano che l'operatore sia effettivamente in regola con tutti gli adempimenti previsti. In particolare, l'assolvimento degli obblighi:
 - amministrativi, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA;
 - fiscali, deve risultare dalla verifica dell'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi d'impresa;
 - previdenziali e assistenziali, deve risultare dalla verifica dell'iscrizione all'INPS e all'INAIL (qualora dovuta).
5. L'attestazione è una presa d'atto della situazione in cui si trova l'ambulante nel momento in cui la stessa è effettuata, pertanto deve essere riferita a tale momento.
6. L'attestazione deve essere prodotta entro il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, dal 1 gennaio al 31 agosto è possibile richiedere l'attestazione che avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso, mentre dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno, è possibile richiedere l'attestazione con validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo o al 31 dicembre dell'anno in corso nel caso la dichiarazione dei redditi sia riferita all'anno precedente.
7. I titolari di posteggi isolati devono richiedere, al comune o alle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2 lettera l) della l.r. 6/2010, il rilascio dell'attestazione annuale.

8. L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.

9. L'operatore titolare di autorizzazione rilasciata da un comune non lombardo deve richiedere il rilascio dell'attestazione annuale nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. La richiesta deve essere inoltrata al comune lombardo nel quale l'operatore intende iniziare l'attività in Lombardia. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dei titoli che si intendono utilizzare per l'esercizio dell'attività in Lombardia. In alternativa, la richiesta può essere presentata ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 16, comma 2, lettera l) della l.r. 6/2010.

10. L'attestazione annuale può essere esibita all'organo di controllo sia in forma cartacea, sia da supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 - Norme transitorie e finali

I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche di cui al presente Regolamento sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri operatori commerciali al dettaglio, purché non contrastino con specifiche disposizioni.

Articolo 37 - Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato ogni altro regolamento comunale vigente in materia di mercati, fiere e commercio su aree pubbliche, nonché le ordinanze in contrasto con il presente.

Articolo 38 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiamano tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia.